



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO E WELFARE
SETTORE 02 - WELFARE: IMMIGRAZIONE, NUOVE MARGINALITA' E
INCLUSIONE SOCIALE, CENTROANTIDISCRIMINAZIONE, CONTRASTO ALLA
POVERTA', FAMIGLIA E SERVIZI EDUCATIVI, TERZO SETTORE, VOLONTARIATO
E SERVIZIO CIVILE**

Assunto il 09/03/2022

Numero Registro Dipartimento: 309

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2511 del 10/03/2022

**OGGETTO: AVVIO DI UN MODELLO DI SVILUPPO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI
UNA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE QUALE PROTOTIPO GESTIONALE DI WELFARE
MIX, AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 114 DEL D.LGS. N. 267/2000. APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO E MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE .**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE**RICHIAMATI:**

- La Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii.;
- La Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)”, come modificata dalla Legge Regionale 3 agosto 2018, n. 26;
- La Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;
- Il D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”;
- La D.G.R. n. 410 del 21 settembre 2018 concernente la “Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali” con la quale è stata modificata l'individuazione degli Ambiti Territoriali sociali compiuta con la D.G.R. n. 210/2015;
- Il Regolamento regionale n. 22/2019, approvato con D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019, recante “Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità”;
- Il Piano Sociale Regionale 2020 – 2022, adottato con D.G.R. n. 502 del 22 dicembre 2020 e approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 104 del 20 dicembre 2020;
- Il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, adottato con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 ottobre 2021;

CONSIDERATO CHE:

- La Legge 8 novembre 2000, n. 328, all'art. 8, comma 3, lett. a, stabilisce che le Regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sociosanitari già operanti per le prestazioni immediatamente esigibili dai cittadini;
- Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 30, statuisce che;
 - al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
 - le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
 - le convenzioni, inoltre, possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- negli ultimi due decenni il sistema del Welfare ha visto notevoli cambiamenti che hanno modificato la gestione dei servizi sociali e socio assistenziali;

- in particolare, i nuovi modelli di “welfare mix” sono frutto della sussidiarietà orizzontale con l'erogazione dei servizi alla persona da parte dei soggetti sia pubblici che privati;
- la crescente complessità organizzativa nel sistema del Welfare ha richiesto, in particolare ai Comuni di piccole e medie dimensioni, di individuare nuove strategie gestionali nella pianificazione e gestione dei servizi alla persona, così da far fronte alle sempre più stringenti limitazioni economiche e alla frammentazione degli enti gestori;
- per affrontare la gestione dei servizi sociali ad alta complessità anche di carattere territoriale nonché per la gestione dei fondi per le Politiche sociali e più in generale per il Piano di Zona, i Comuni possono adottare lo strumento delle **Aziende Speciali Consortili**, come previsto dal combinato disposto degli articoli 31 e 114 del sopracitato D.lgs. 267/2000;
- l'art. 23, comma 5, del D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano procedono, ove non già previsto nei rispettivi ordinamenti, all'individuazione di specifiche forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali a livello di Ambito Territoriale sociale sulla base della legislazione vigente, inclusa la forma del Consorzio ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge n. 232 del 2016, senza maggiori oneri per la finanza pubblica;
- la flessibilità operativa e l'utilizzo di economia di scala permettono, attraverso l'Azienda Speciale Consortile, di garantire ai cittadini una diffusione omogenea dei servizi a livello territoriale e allo stesso tempo ai Comuni di offrire servizi sociali in modo continuativo e con personale dedicato;
- l'Azienda speciale consortile quale ente strumentale di gestione e di raccordo costituisce per i Comuni aderenti un sistema efficace su cui investire, per promuovere il sistema di un welfare moderno e valorizzare le potenzialità del territorio, caratterizzato dalla presenza di strutture residenziali e semiresidenziali che abbracciano una vasta e articolata utenza.

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 11 comma 1 lettera c) della legge regionale n. 23 del 2003, prevede tra le funzioni della Regione la definizione, di concerto con gli Enti locali interessati, degli Ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi, nonché gli strumenti e le modalità di intervento per la creazione dei sistemi locali dei servizi sociali;
- l'art. 13 comma 1 della legge regionale n. 23 del 2003, prevede che i Comuni titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, esercitino tali funzioni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- con l'art. 28 del Regolamento regionale n. 22/2019, allegato alla DGR 503/2019, viene stabilito che preventivamente all'avvio delle procedure previste dal medesimo regolamento, ogni Ambito intercomunale deve essere formalmente costituito nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa, ed in particolare dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, dalla legge regionale n. 23/2003 e s.m.i., e dal “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali” di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, attraverso la Convenzione (art. 30 del D. Lgs. 267/2000), il Consorzio (art. 31 del D. Lgs. 267/2000), l'Azienda Speciale (art. 114 del D. Lgs. 267/2000) e l'Azienda speciale consortile (artt. 31 e 114 del D. Lgs. 267/2000);

VISTO il Piano sociale regionale 2020-2022, con il quale la Regione Calabria si impegna a perseguire una strategia di visione, sostenuta dalla valorizzazione di forme di integrazione territoriale, che promuovano la gestione associata delle politiche sociali da parte dei Comuni e che la stessa potrà prevedere supporto tecnico e incentivi per la implementazione e valorizzazione della gestione associata a livello di Ambito Territoriale Sociale;

PRESO ATTO della necessità di supportare gli Ambiti Territoriali Sociali nella formalizzazione delle loro aggregazioni, considerando, oltre alla Convenzione ed alla forma consortile, attualmente presenti negli Ambiti Territoriali Sociali, l'Azienda Speciale Consortile per far fronte alla gestione associata degli

interventi e servizi sociali, anche a fronte dello sviluppo di progettualità che richiedono esplicitamente una cooperazione tra i diversi Comuni dell'ambito (v. PON, PAC minori ed anziani, Reddito di Inclusione/Reddito di Cittadinanza, Fondo per le Non Autosufficienze, Fondi per il Dopo di Noi, Fondo per la Famiglia, Sostegno donne vittime di violenza di genere, Fondi regionali specifici, ecc.);

CONSIDERATO che l'Azienda Speciale Consortile, pur nella sua autonomia gestionale, dovrà sempre conformarsi alle indicazioni e ai programmi dei Comuni del territorio che mantengono propria la titolarità della pianificazione e della programmazione del sistema di offerta e delle politiche sociali del territorio corrispondente all'Ambito distrettuale;

RILEVATA:

- l'importanza che riveste, per il territorio regionale, l'avvio e lo sviluppo del modello di Azienda Speciale Consortile quale forma di associazione volontaria per la gestione di servizi pubblici relativi alla funzione sociale, finalizzata alla gestione dei servizi alla persona connessi al Piano di Zona e dei servizi comunali che ogni singolo ente associato riterrà autonomamente di conferire all'azienda;
- la necessità di perseguire, mediante l'Azienda Speciale Consortile, alcuni prioritari obiettivi di sistema, quali l'implementazione di un modello di gestione dei servizi alla persona che, tenendo conto delle peculiarità territoriali, eviti sovrapposizioni, duplicazioni e parcellizzazioni, e fornisca servizi omogenei sui territori di riferimento;
- la necessità di favorire percorsi di gestione associata legati al sistema degli interventi e dei servizi sociali a livello di Ambito Territoriale Sociale che facilitino la realizzazione di politiche d'integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria tra tutti gli Enti consorziati;
- la natura pubblica, l'autonomia giuridica e imprenditoriale che riveste l'Azienda Speciale Consortile la quale è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto;

CONSIDERATO che, per le ragioni sopra esposte:

- con nota prot. n. 35780 del 26 gennaio 2022, è stata resa nota alla Divisione II del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la volontà di avviare le attività di sperimentazione per la gestione associata degli interventi e servizi sociali mediante l'Azienda Speciale Consortile ed è stata altresì comunicata l'intenzione di avvalersi del supporto tecnico degli esperti di Banca Mondiale;
- in data 22 febbraio 2022 è stato proposto ed effettuato con tutti gli Ambiti Territoriali della Regione, un incontro informativo-formativo, con la collaborazione di Banca Mondiale, nella quale sono state illustrate le varie forme di gestione associata e le linee generali di indirizzo per la costituzione dell'Azienda indicando modalità e tempistiche;
- da parte degli Ambiti Territoriali Sociali partecipanti è stato dimostrato interesse per un'iniziativa di sperimentazione promossa a livello regionale;

RITENUTO possibile ed opportuno, quindi:

- dare avvio alla esperienza sperimentale per la costituzione di Aziende Speciali Consortili, quale modello gestionale da realizzare sul territorio della Regione Calabria;
- predisporre le procedure e gli strumenti necessari allo scopo, attraverso l'individuazione di uno o più Ambiti Territoriali Sociali con i quali attivare un percorso formativo e di supporto finalizzato ad una nuova governance dei servizi assistenziali e sociali;
- fissare degli indicatori (territoriali, amministrativi, finanziari) per la individuazione di uno o più Ambiti Territoriali Sociali per l'avvio della sperimentazione in argomento;
- approvare un avviso pubblico per l'individuazione degli Ambiti Territoriali nei quali avviare la sperimentazione in argomento;

RITENUTO di:

- stabilire che la sperimentazione di cui sopra sarà attivata con un massimo di **tre** Ambiti Territoriali Sociali;
- stabilire il possesso da parte degli Ambiti Territoriali Sociali di **tutti** i seguenti requisiti:
 - Popolazione residente compresa **tra i 40.000 e i 100.000 abitanti**;
 - Numero Comuni facenti parte dell'ambito **non superiore a 25**;
 - Volontà politica di avviare la sperimentazione desumibile, in maniera chiara ed espressa, dal verbale della Conferenza dei Sindaci;
- stabilire la seguente modalità per la manifestazione della volontà ad aderire alla sperimentazione:
 - presentazione del modello di istanza di cui all'allegato 1), **entro e non oltre il termine di quindici giorni** dalla data di notifica per pec del presente provvedimento, a firma del Sindaco del Comune capofila dell'Ambito territoriale, con **allegato verbale** di parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATS;
- fissare, in caso di acquisizione di un numero di istanze maggiore del numero di ambiti, come sopra indicato, nei quali attivare la sperimentazione, i seguenti ulteriori criteri di selezione:
 - percentuale di rendicontazione sulla piattaforma Multifondo del Ministero del Lavoro della Quota Servizi del Fondo per la Lotta alla povertà e all'esclusione sociale;
 - a parità di percentuale del precedente criterio, la percentuale di rendicontazione sulla piattaforma sis.welfarecalabria della Regione dei Fondi di cui alla DGR 503/2019;

DATO atto che l'attivazione della presente procedura non prevede alcun onere economico imputabile sul bilancio regionale;

VISTI lo schema di avviso pubblico e il modello di istanza che vengono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale";
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione" per come modificato con il D.P.G.R. n. 206 del 5 dicembre 2000;
- il D.P.R. n. 445.2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- la legge regionale n.34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la L.R. n. 08.2002;
- il D.P.G.R n. 180 del 7 novembre 2021, avente ad oggetto "*Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3*", con il quale si è provveduto, per le motivazioni ivi specificate, ad approvare la nuova Struttura organizzativa della Giunta regionale;
- il D.P.G.R n. 186 dell'8 novembre 2021, con cui è stato conferito al dott. Roberto Cosentino l'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento Lavoro e Welfare:

- il Decreto n. 11713 del 17 novembre 2021, avente ad oggetto “D.P.G.R. n. 180 del 7.11.2021. *Adempimenti Dipartimento Lavoro e Welfare: Conferimento incarichi di reggenza ai Dirigenti non apicali*” con il quale è stato conferito alla dott.ssa Giovanna La Terra l’incarico temporaneo di reggenza del Settore 2 “*Welfare: Immigrazione, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale, Centro antidiscriminazione, Contrasto alla povertà, Famiglie e Servizi Educativi, Terzo Settore, Volontariato e Servizio Civile*”;
- il Decreto n. 11750 del 18 novembre 2021, avente ad oggetto “Assegnazione personale regionale dal Dipartimento “Tutela della Salute, Servizi Socio-sanitari” al Dipartimento “Lavoro e Welfare” - D.P.G.R. n. 180 del 7 novembre 2021- Mobilità d’Ufficio”;
- il Decreto n. 11973 del 25 novembre 2021, avente ad oggetto “Adempimenti conseguenti al D.P.G.R. n. 180 del 7 novembre 2021. Approvazione microstruttura organizzativa del Dipartimento “Lavoro e Welfare”;

ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- **Di dare avvio** al modello sperimentale per la costituzione di un’Azienda Speciale Consortile tra i Comuni facenti parte degli Ambiti Territoriali Sociali costituiti come da D.G.R. 410/2018 e D.G.R. 210/2015, quale prototipo gestionale da realizzare sul territorio della Regione Calabria, per i motivi indicati in premessa;
- **Di approvare** lo schema di Avviso pubblico per l’avvio di un modello di sviluppo finalizzato alla costituzione di una Azienda Speciale Consortile e il modello di istanza, allegato 1);
- **Di stabilire** che la sperimentazione di cui sopra sarà attivata con un massimo di **tre** Ambiti Territoriali Sociali;
- **Di stabilire** il possesso da parte degli Ambiti Territoriali Sociali di **tutti** i seguenti requisiti:
 1. Popolazione residente compresa **tra i 40.000 e i 100.000 abitanti**;
 2. Numero Comuni facenti parte dell’ambito **non superiore a 25**;
 3. Volontà politica di avviare la sperimentazione desumibile, in maniera chiara ed espressa, dal verbale della Conferenza dei Sindaci;
- **Di stabilire** la seguente modalità per la manifestazione della volontà ad aderire alla sperimentazione: presentazione del modello di istanza di cui all’allegato 1), **entro e non oltre il termine di quindici giorni** dalla data di notifica per pec del presente provvedimento, a firma del Sindaco del Comune capofila dell’Ambito territoriale, con **allegato verbale** di parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATS;
- **Di fissare**, in caso di acquisizione di un numero di istanze maggiore del numero di ambiti, come sopra indicato, nei quali attivare la sperimentazione, i seguenti ulteriori criteri di selezione:
 - percentuale di rendicontazione sulla piattaforma Multifondo del Ministero del Lavoro della Quota Servizi del Fondo per la Lotta alla povertà e all’esclusione sociale;

- a parità di percentuale del precedente criterio, la percentuale di rendicontazione sulla piattaforma sis.welfarecalabria della Regione dei Fondi di cui alla DGR 503/2019;
- **Di dare atto** che l'attivazione della presente procedura non prevede alcun onere economico imputabile sul bilancio regionale;
- **Di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- **Di provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

LATELLA GIOVANNI
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

LA TERRA GIOVANNA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)